



L'INCOMPATIBILITÀ QUALIFICA L'OPERATO DEL MEDICO VETERINARIO RISPETTO AL FINE ULTIMO DEL LEGISLATORE E DELLA SUA STESSA MISSIONE PROFESSIONALE MA URGE INDIVIDUARE UNA FORMULAZIONE PIÙ PRECISA NEL DETTAME DELL'ARTICOLO 81

L'INCOMPATIBILITÀ NON È UN'OFFESA E NON È IN DISCUSSIONE

Ministero della Salute e Fnovi concordi nel perseguimento degli obiettivi del dettame dell'art. 81.

a cura della Fnovi

I Dlgs 143 del 24 luglio 2007, tra le varie modifiche apportate al Dlgs 193/06, con la sua entrata in vigore ne modificava anche l'articolo 81, introducendo, in tema di gestione del farmaco,

quello dell'incompatibilità per il medico veterinario, nel poter gestire le scorte d'allevamento, qualora avesse *"altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici"*.

La modifica rappresentava una tutela della deontologia professio-

nale. La Federazione tuttavia, già in un articolo di 30giorni di aprile 2008, sottolineava le difficoltà che sarebbero derivate dalla decisione del legislatore di tradurre un principio etico con quella formulazione, laddove affermava *"D'altra parte è vero che il termine collaborazione può essere frainteso e può prestarsi"*

ad applicazioni eccessivamente estensive. Per questo la Fnovi è già al lavoro con il Ministero della Salute per definire con maggiore precisione i limiti delle incompatibilità. Non certo per far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla porta.”¹ ovvero l'incompatibilità.

L'INCOMPATIBILITÀ QUALIFICA L'OPERATO DEL MEDICO VETERINARIO

In un successivo articolo² il Presidente Fnovi chiariva essere, l'incompatibilità, un istituto giuridico e deontologico, non un'offesa, e che af-

fermare il principio dell'incompatibilità significa rafforzare l'affidabilità del medico veterinario che, delimitando il proprio campo d'azione, offre garanzie di indipendenza e di imparzialità. L'incompatibilità qualifica l'operato del medico veterinario rispetto al fine ultimo del Legislatore e della sua stessa missione professionale.

Anche qui veniva ribadito come la Federazione avesse chiesto al Ministero di individuare una formulazione più precisa, del termine “collaborazione”, termine troppo vago e giuridicamente privo di risponderne precise nell'ordinamento libero professionale.



81. Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti.

1. Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle stesse e della tenuta di un apposito registro di carico e scarico; lo stesso potrà individuare uno o più medici veterinari autorizzati ad operare in sua vece presso l'impianto di allevamento e custodia. I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione alla quale deve essere allegata dichiarazione scritta di accettazione da parte degli stessi con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano eventualmente responsabili delle stesse mansioni. Il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici. La somministrazione agli animali dei medicinali veterinari costituenti le scorte deve avvenire nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

L'ARTICOLO 81 OGGI

La lettura dell'articolo e la contestualizzazione agli anni in cui è stato scritto, rendono evidente come tale norma abbia sicuramente consentito di sfrondare, negli anni e per molte situazioni, gestioni smaccatamente contrastanti con le tutele poste dalla legge, causa conflitti di interesse in essere nell'agire del veterinario.

È altrettanto vero come l'applicazione alla lettera del dettato normativo oggi possa generare situazioni già presagite dalla Federazione, non solo grottesche ma anche di estremo disagio, sia per chi esercita la professione in campo, sia per chi deve controllare tale esercizio.

LE SOCCIDE

Rispondendo ad un quesito della Fnovi, il Ministero della Salute con nota 7071 del 19/3/2015 conferma come non esista incompatibilità per il Medico veterinario dipendente, tra la tenuta della scorta dei medicinali veterinari nella fattispecie delle soccide in cui l'impresa che produce il mangime per l'azienda zootecnica è anche proprietaria degli animali. Nell'evidenziare che “l'art. 81 persegue la finalità di evitare che il veterinario, condizionato dal contestuale incarico conferitogli dai soggetti privati indicati nella norma possa essere indotto a prescrivere un mangime, eventualmente medicato, e perseguire in tal modo l'interesse del produttore e non dell'allevatore”, il Ministero rileva che in caso di soccide la coincidenza degli interessi delle parti rende ingiustificato il divieto di contestuale incarico, accogliendo la disamina fatta dalla federazione nel quesito³.

COLLABORAZIONE ED INCARICO

Da un punto di vista generale, volendo rimanere agganciati allo spiri-

to della norma, questa rileva un problema di incompatibilità anche in relazione ad una possibilità solo teorica ed ipotetica di compiere un illecito, non consentendo, applicato alla lettera, a molti colleghi di essere responsabili della gestione delle scorte in nessun allevamento di animali Dpa. Ad essere tutelato dal dettame normativo sarebbe non solo la salute pubblica (l'allevatore potrebbe anche essere molto attento e scrupoloso nella gestione del farmaco), ma anche l'allevatore stesso (non deve essere permesso che gli venga venduto del farmaco inutile) e il benessere animale. In quest'ottica tuttavia è da tener presente come la legge parli di dipendenza o «collaborazione», non di incarico o prestazione (unica o occasionale) configurando l'esistenza di un rapporto con il mangimificio/grossista che abbia qualcosa di continuativo e rilevante.

Volendo invece guardare agli effetti estremi del dettame normativo, risulta difficilmente comprensibile la ragione dell'incompatibilità della tenuta delle scorte con moltissimi rapporti di collaborazione inclusi dalla dicitura della norma quali ad esempio quelli di formazione per enti pubblici o collaborazioni con industrie mangimistiche, anche di mangimi medicati (la scorta non è consentita per il trattamento di massa che è la prerogativa dell'utilizzo dei mangimi medicati).

QUALE SCORTA IN CASO DI COLLABORAZIONE

Per la legge, se esiste una collaborazione per un professionista con un qualsiasi mangimificio, si configurano due divieti; il divieto assoluto a poter essere responsabile delle scorte in qualsiasi allevamento, dato che la norma detta l'obbligo come generale e non considera le singole casistiche, e sicuramente il divieto nello specifico allevamento in cui il mangime medicato viene prescritto.



A nulla vale, in una lettura alla lettera della legge, ipotizzare che questo possa essere responsabile di scorte in aziende che non si riforniscono del mangime prodotto, anche con la sua consulenza, e men che meno nell'azienda in cui invece questo avviene ma in cui potesse dimostrare il rapporto diretto con l'allevatore per quanto attiene alla prestazione per la scorta, senza l'intermediazione dell'industria.

Il rischio paventato dalla norma è quello di vedere un medico veterinario prescrivere terapie di massa per patologie inesistenti, condizione che nulla ha a che vedere con la tenuta di una scorta o meno. Il dettame della norma, nella sua genericità ma anche nel suo assolutismo, arriva all'assurdo di non contemplare nemmeno l'ipotesi di assenza di conflitto nel caso in cui il collega lavorasse per un mangimificio per una data specie animale e fosse responsabile delle scorte in un allevamento di specie completamente diversa.

Queste condizioni, analizzate alla luce degli obbiettivi della legge, evidenziano come nulla osterebbe a ritenere che il comportamento non sia confliggente con gli interessi della tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica e che un'analisi del rischio porrebbe l'ipotesi come bassissima.

PERDITA DI SAPERI

L'articolo 81 nel non affrontare il tema del conflitto di interessi ostativo ma di dipendenza o collaborazione tout court, senza cioè alcuna

specificazione pone l'assunto che gli unici veterinari in possesso dei requisiti per essere responsabili di una scorta in strutture di custodia e allevamento di animali Dpa siano "liberi professionisti puri", intendendo con questo termine medici veterinari che facciano solo ed esclusivamente libera professione. La realtà odierna, in cui competenze ed esperienza sono preziose in un settore in rapido mutamento e sicuramente molto evoluto dagli anni in cui il Dlgs 143 è stato scritto, rendono evidente come l'esperienza di un professionista sia oggetto di richiesta di messa a disposizione di questo sapere in consulenze, collaborazioni, formazione. È altresì evidente come l'attività di un professionista non possa essere vincolata all'esercizio di una sola di queste prestazioni con la motivazione, tutta da dimostrare in moltissimi casi, di un conflitto che tolga garanzie alla salute pubblica intesa come sicurezza alimentare ma anche come sanità e benessere animale.

In queste condizioni l'applicazione rigida della norma genera perdita di saperi a raffronto del rischio reale di veder "firmare" la tenuta delle scorte a veterinari privi di esperienza in un rapporto non paritario con allevatori e colleghi esperti.

La funzione dell'art. 81, pur essendo da salvaguardare, necessita dunque di una profonda revisione che, nel mantenerne gli effetti positivi e tutelanti dell'indipendenza del veterinario, dia spazio ad un'impianto normativo basato sull'analisi del rischio valutando la casistica delle situazioni esistenti. ■

¹ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoloId=227>

² <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoloId=61>

³ Quesito e risposta del MdS sono pubblicati sul sito Fnovi al link: <http://www.fnovi.it/index.php?pagina=Quesiti-della-Federazione-al-Ministero-della-Salute-in-tema-di-farmaco-veterinario>